



# COMUNE DI ARZACHENA

*Provincia di Olbia - Tempio*

---

## ORDINANZA N° 84 DEL 21/07/2017

---

Oggetto: DISCIPLINA IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA NEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E INTRATTENIMENTO.

---

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza n.114 del 04/08/2009 con la quale sono stati disciplinati gli orari e le modalità di svolgimento delle attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi;

**VISTA** la L. R. n. 5 del 18/05/2006, secondo cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, ad esclusione dei trattenimenti danzanti, purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

**TENUTO CONTO** che l'introduzione dell'art. 3 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito in Legge n. 248 del 04.08.2006, ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo al comma 1 lettera d-bis introdotta dall'art. 35, comma 6, D.L. 98/2011 convertito con legge n. 111 del 2011, così modificata dall'articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 2011, la decadenza dei limiti di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 7 art. 35 del succitato Decreto 98/2011 "le Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012";

**RICHIAMATE**, altresì, le diverse normative in materia di liberalizzazione degli orari di vendita delle attività artigianali e di servizi quali acconciatori, estetisti e mestieri affini;

**CONSTATATO** che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli trattenimenti musicali, specialmente nel periodo estivo, usufruendo a tal fine di spazi all'aperto, sino a tarda notte, diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all'esterno;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra detto, determinare gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi ed alle attività in genere la diffusione della musica dal vivo o riprodotta e percepita all'esterno dei pubblici esercizi, tenendo conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone, conciliando tuttavia la necessità di fornire maggior comfort e servizi alla clientela che frequenta i suddetti locali;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comune di Arzachena ha una forte vocazione turistica, con una presenza massiccia di vacanzieri durante i mesi estivi;

**VISTA** la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;

**VISTO** il DPCM 16/04/1999 n.215: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 18/9/1997:"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 31/03/1998: "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**RICHIAMATI** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
**VISTO** il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;  
**VISTA** la Legge n° 241/1990 e s.m.i.;  
**VISTA** la Legge n° 447/1995;  
**VISTO** il D.P.C.M. 14.11.1997;  
**VISTO** il D.P.R. n.616 del 24.07.1997;  
**VISTO** il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114  
**VISTA** la Legge n° 689/1981 e s. m.i.;  
**VISTO** il D.P.R. n° 227/2011;  
**VISTO** il D.L. 98/2011, convertito con legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall'articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 2011  
**RICHIAMATA** la L.R. n.5 del 18.05.2006;  
**VISTO** il D. Lgs. 42/2017 : “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;  
**RICHIAMATA** la normativa inerente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista nella delibera Regionale Sarda n° 54/3 art. 8;  
**RICHIAMATO** l'art. 20 del Codice della Strada di cui al D.lgs. n° 285/92;

### **ORDINA**

Per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, previa revoca della precedente Ordinanza n. 114 del 04.08.2009 e s.m.i., nonché di ogni omologo atto, anche se qui non esplicitamente richiamato, per quanto in contrasto con le disposizioni che seguono:

1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

2) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:

a) **commercio al dettaglio**, così come individuate dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. Resta, comunque, l'obbligo di rendere noto al pubblico, mediante apposizione di cartelli ben visibili, gli orari di apertura e chiusura che autonomamente hanno stabilito di esercitare ai sensi dell'art.32, comma 2, Legge Regionale 5/2006.

b) **somministrazione di alimenti e bevande**;

c) **vendita di quotidiani e periodici**;

La libertà di determinazione dei turni ed orari di cui al D.L. 98/2011, convertito con legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall'articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 2011, non si applica alle attività economiche diverse dagli esercizi commerciali disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare ai **distributori di carburante**, per i quali restano in vigore le previgenti disposizioni.

3) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa alle imprese di panificazione di natura produttiva e ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio, di cui alla L. 443/85 (**pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...**);

4) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione, così come previsto dall'art. 10 c.2 L. 40/2007 e s.m.i., della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di: - **estetista - acconciatore** - altre attività del settore dei servizi alla persona, di cui alle leggi 174/2005, 1/90 e s.m.i., ;

L'esercizio dell'attività di diffusione sonora dovrà essere compiuto attenendosi agli orari e alle prescrizioni di seguito riportati, **salvo deroghe di esclusiva e insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale**:

- **Pubblici esercizi, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere**: l'attività di diffusione di musica dal vivo o riprodotta e percepita all'esterno nei pubblici esercizi, nei circoli

privati e nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere dovrà cessare:

**nelle località costiere di:**

**Cannigione** ( comprensivo dell'intero litorale fino al confine con Palau), **Baja Sardinia** e zone limitrofe, **Poltu Quatu**, **Territorio della Costa Smeralda** ( litorale esteso da Pitrizza a Razza di Juncu), **Porto Cervo**, **Liscia di Vacca**, **Abbiadori**, secondo il seguente orario e periodo:

**entro e non oltre le ore 24.00** ( *dal 01 ottobre al 31 maggio*);

**entro e non oltre le ore 02.00** ( *dal 01 giugno al 30 settembre*);

**nel centro abitato di Arzachena** ( compresi i borghi dell'entro terra):

**entro e non oltre le ore 24.00** ( *dal 01 ottobre al 31 maggio*);

**entro e non oltre le ore 01.00** ( *dal 01 giugno al 30 settembre*);

- **Festival, concerti, manifestazioni varie e saltuarie all'aperto quali sagre, feste paesane, manifestazioni turistiche e culturali:** le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento svolte in occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie quali sagre, feste paesane, altre manifestazioni, anche organizzate e patrocinate dal Comune, durante l'arco dell'anno possono svolgersi nell'orario compreso tra le ore 09.00 e le ore 01.00, con possibilità di ulteriori deroghe in casi particolari;
- **Giochi – intrattenimenti – Luna Park – Circhi:** le attività connesse allo spettacolo viaggiante come circhi e luna park possono esercitare la propria attività limitatamente ai seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00 – A partire dalle ore 01.00 e fino alle ore 09.00 sono altresì vietati i giochi rumorosi all'aperto;
- **Sale da ballo, discoteche, night club, locali di arte varia;** gli esercizi di cui al presente punto svolgono, sia nel periodo invernale che in quello estivo, il seguente orario massimo giornaliero: dalle ore 21.00 alle ore 06.00 ( del giorno successivo);
- **Sale giochi:** Negli esercizi di sale giochi l'orario di attività deve essere compreso tra le ore 09.00 e le ore 24.00 nel periodo invernale ( periodo in cui è in vigore l'ora solare) e tra le ore 09.00 e le ore 01.00 nel periodo estivo ( periodo in cui è in vigore l'ora legale). L'attività di giochi leciti svolta all'interno degli esercizi di somministrazione, dei circoli e nelle altre tipologie di pubblici esercizi, dovrà rispettare l'orario seguito dall'attività cui si riferisce;
- **Teatri, manifestazioni sportive, concerti al chiuso:** Nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento quali teatri, cinema, impianti per manifestazioni sportive e concerti, le rispettive attività al chiuso devono concludersi entro le ore 02.00. E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante apposito cartello l'orario di inizio e termine delle rappresentazioni.

**LIMITI DI EMISSIONI ACUSTICHE:**

Per i suddetti impianti il titolare e/o gestore, ai fini dello svolgimento del trattenimento musicale o comunque per qualsiasi emissione sonora, dovrà munirsi di apposita relazione tecnica a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale (ai sensi della Legge 447/95), che attesti il rispetto, da parte dell'attività, dei limiti di rumorosità previsti dalla presente Ordinanza. Allo scopo di garantire un adeguato livello acustico che possa conciliare le esigenze di quiete e di riposo dei cittadini con la necessità di vitalizzare il territorio comunale con momenti di intrattenimento, svago e animazione, nelle more dell'approvazione del Regolamento acustico comunale (previsto dalle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con deliberazione della G.R. n. 62/9 del 14.11.2008), che disciplini in maniera puntuale la materia oggetto del presente provvedimento attraverso la fissazione di livelli acustici diversificati per le varie zone omogenee del territorio, che vengano rispettati, nello svolgimento delle attività sopra riportate, i seguenti valori di emissione ed immissione sonora (assoluti o differenziali) concessi in deroga ai valori fissati dall'art. 2 della legge 447/95:

**Dal 1 giugno al 30 settembre:**  
*fino alle ore 24.00* limite di **65 dba**;

*dalle ore 24.00 alle ore 01.00* limite di **55 dba**;

*dopo le ore 01.00* limite di **50 dba**.

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 vige il divieto assoluto di qualsiasi emissione sonora.

I suddetti limiti si intendono "In facciata" ossia a distanza di mt. 1 dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m. dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);

**Dal 01 ottobre al 31 maggio** vale la regola del rispetto dei valori limite di emissione ed immissione sonora previsti dal Piano Comunale di classificazione acustica del territorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.02.2008 e dal D.P.C.M. 14/11/1997.

### **SANZIONI**

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. nonché per quanto previsto dall'art. 650 del c.p., l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificata dal D.lgs. 42/2017, dalla L.R. n. 5/2006 e della presente Ordinanza, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Chiunque non si attiene al rispetto del limite di orario massimo per la diffusione della musica, disciplinato dalla presente Ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **1.000** ad un massimo di € **3.000**, in base a quanto previsto dall'art. 28 comma 3, in combinato disposto con l'art. 35 comma 2°, della Legge Regione Sardegna n. 5 del 18.05.2006;
- Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile superi i limiti di emissione e di immissione sonora individuati dalla presente Ordinanza, previo accertamento tecnico, ovvero in assenza di relazione previsionale di impatto acustico asseverata, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **500,00** ad un massimo di € **20.000**, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95, così come modificato dall'art.13 del D.Lgs. 42/2017;

Nel caso di recidiva alle prescrizioni dettate dalla presente Ordinanza, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S., alla seconda violazione accertata durante l'anno solare, conseguirà la sospensione dell'autorizzazione dell'attività di somministrazione per **3 (tre) giorni**, decorrenti dalla prima domenica successiva alla data di notifica del provvedimento inibitorio.

Eventuali ulteriori violazioni nel corso dell'anno comporteranno l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione dell'attività di somministrazione per **5 (cinque) giorni**, decorrenti dalla prima domenica successiva alla data di notifica del provvedimento inibitorio.

### **DISPONE**

- Che le eventuali sanzioni amministrative e/o accessorie siano irrogate con provvedimento del Dirigente del Settore Commercio-Attività Produttive;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Online e sul sito dell'Amministrazione Comunale;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Sassari nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni di controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo, alla Stazione dei Carabinieri di Arzachena e di Porto Cervo, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Palau, alla Polizia Locale di Arzachena, alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, alla Capitaneria di Porto de la Maddalena e di Golfo Aranci, all'Arpas Sardegna.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, nanti il TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza.

**IL SINDACO**  
Avv. ROBERTO RAGNEDDA